

COMUNE DI PINAROLO PO

PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA N°06/2024 del 29/05/2024

Oggetto: SGOMBERO ALLEVAMENTO ANIMALI PER MOTIVI IGIENICO - SANITARI

IL SINDACO

Considerato che in seguito alle numerose segnalazioni pervenute da cittadini in un primo tempo orali e successivamente formalizzate con esposto acquisito al prot. comunale al n. 2011/2024 e personalmente verificate da personale dipendente in ordine agli effluvi nauseabondi che pervadono il centro abitato, provenienti verosimilmente dall'Azienda Agricola [REDACTED] di [REDACTED], sita in Pinarolo Po [REDACTED];

Visto il verbale di sopralluogo del servizio veterinario ATS di Pavia del 28.02.2024 con il quale vengono impartite alcune prescrizioni alla proprietà;

Visto il verbale di sopralluogo del servizio igiene e sanità ATS di Pavia del 19.04.2024 con il quale vengono rilevate alcune irregolarità che pregiudicano e mettono in pericolo l'igiene e la sanità pubblica quali ad esempio la presenza di cumuli di letame posizionato su terreno ed a ridosso delle abitazioni private confinanti con la proprietà e la mancanza di idoneo sistema per l'accumulo del letame prodotto giornalmente che percola nelle proprietà adiacenti;

Letta la relazione di sopralluogo dell'11 maggio 2024 dell'Ufficio Tecnico Comunale con la quale, congiuntamente all'Ufficiale di Polizia Locale prot.2424 datata 17 maggio 2024, veniva rilevata la presenza di strutture adibite a stalla costruite in assenza di permesso di costruire e che si riporta quale parte integrante del presente provvedimento;

L'azienda zootecnica si occupa dell'allevamento di ovi-caprini, galline, anatre, faraone, tacchini, emù e colombi. All'interno dell'area aziendale, si trovano presenti diverse strutture in legno.

In relazione alle modalità e la legittimità dello smaltimento dei reflui da allevamento la stessa proprietà non era in grado di esibire documentazione alcuna. In particolare il [REDACTED], marito della titolare, riferiva di procedere sistematicamente allo smaltimento dei reflui da allevamento mediante la consegna al Sig. [REDACTED] che provvedeva allo spandimento nei terreni di sua proprietà;

Preso atto che l'area interessata dall'insediamento zootecnico ricade oggi interamente nel "centro abitato", secondo la definizione contenuta nell'art.3 del nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/1992 - letteralmente "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Ritenuta evidente l'incompatibilità ambientale dell'esercizio di tale attività zootecnica nel centro urbano, ancorché aggravata da comportamenti illeciti che mettono a rischio la salute pubblica;

Ritenuta condivisibile la necessità di intervenire con un provvedimento d'urgenza, adottato nella qualità di Autorità Sanitaria locale con i poteri di cui all'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L., che ponga rimedio alla situazione di illiceità e tuteli la salute pubblica;

Vista la relazione dei Medici Veterinari che hanno operato nelle funzioni di polizia giudiziaria a competenza speciale: "nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni" (art. 57 comma 3 c.p.p.), in relazione alle leggi 283/1962 e 833/1978; Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.)

Visto l'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

ORDINA

A [REDACTED], nata a [REDACTED] in data [REDACTED] residente in Via [REDACTED], nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale di procedere allo sgombero, per motivi igienico-sanitari, dell'allevamento animale con eccezione dei polli per uso domestico nel numero massimo di 12 capi, accordando 45 giorni di tempo dalla notifica della presente Ordinanza, decorsi i quali si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 c.p. ed all'avvio delle procedure coattive;

La pulizia e bonifica del sito.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Dell'esecuzione del presente provvedimento è incaricato il Servizio di Polizia Locale, il Servizio Veterinario Sanità Animale dell'A.T.S ed all'occorrenza la Forza Pubblica.

La presente Ordinanza si notifichi:

- 1) alla Sig.ra [REDACTED];
- 2) ad ATS Pavia;
- 3) alla Polizia Locale;
- 4) Alla Stazione CC di Santa Giuletta

IL SINDACO

Giuseppe Villani

